

**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART 8 QINQUIES D.LGS 502/92 CON
LA STRUTTURA FLEXORLAB S.R.L. PER PRESTAZIONI DI
OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA RICOMPRESSE NEI LEA**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di
OTTOBRE nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1- Perugia,
via Guerra 21,

tra

Il Dott. Gilberto Gentili, nato a Fossombrone (PU) il 06/08/1958, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e
nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1, Cod. Fisc. e Partita Iva
03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Commissario
Straordinario

e

Il Sig. Ferdinando Cascianelli Cod. Fisc. CSC FDN 53S12 G478Y nato a
Perugia, il 12/11/1953 residente in Perugia – Via Rita n. 5, in qualità di
Legale Rappresentante della Struttura "Flexorlab S.r.l." con sede legale e
domicilio fiscale in Perugia - Loc. San Martino in Campo n. 12 - Partita Iva
03442440545 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente
Struttura

PREMESSO CHE

- Il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede
all'art.8 BIS punto 1 che *"le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi
di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e*

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies”;

- Il D.M. 22 luglio 1996 include, ai sensi del D. Lvo 502/92, l'Ossigenoterapia Iperbarica (OTI), tra le forme di assistenza con onere a carico del Fondo Sanitario. Inoltre, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ha stabilito fin dal 23.12.1997 che è posto a carico del SSN il trattamento delle seguenti patologie: intossicazione da monossido di carbonio, malattie da decompressione subacquea, embolia gassosa arteriosa;

- In data 21.01.1999, sempre il Ministero della Sanità ha incluso tra le indicazioni che possono trovare giovamento dalla terapia iperbarica, le altre seguenti affezioni: gangrena gassosa da germi anaerobici, lesioni radio necrotiche-osteoradionecrosi e radio necrosi dei tessuti molli, ischemia traumatica acuta e sindrome da schiacciamento, osteomielite refrattaria cronica, innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei a vascolarizzazione compromessa.

- la Regione Umbria, ha pubblicato l'ultimo elenco dei presidi privati accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali sul sito della Regione Umbria www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-istituzionale;

- la Regione Umbria:

- con D.G.R. n. 1516 del 20 dicembre 2018, recante *“Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche*

e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019", ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la stipula degli accordi contrattuali tra le Aziende USL e gli erogatori di prestazioni sia pubblici che privati di cui all'allegato 1) al medesimo provvedimento;

- con D.G.R. n. 214 del 25 febbraio 2019 recante " *Delibera di Giunta Regionale n. 1516 del 20 dicembre 2018- Linee attuative*" ha impartito disposizioni applicative interpretative della DGR 1516/2018;
- Con DGR n. 1264 del 18.19.2019 avente ad oggetto "*.....Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020*", ha individuato e richiamato per l'anno 2020 i primi indirizzi e vincoli per la predisposizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi;

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Con Circolare del Ministero della Salute n. 7422 del 16 marzo 2020 "*Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza COVID- 19*", in considerazione delle disposizioni concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate

con DD.PP.CC.MM. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e con Circolari del Ministero della Salute del 29 febbraio 2020 e del 1 marzo 2020, sono state impartite apposite indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività clinicamente differibili in base alla valutazione rischio-beneficio;

- Tali indicazioni sono state confermate dalla Regione Umbria con DGR n. 207 del 25 marzo 2020 recante "*Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2*" che ne ha stabilito l'efficacia non oltre il 31 luglio 2020, data indicata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 come fine dello stato di emergenza;

- l' Azienda USL Umbria n. 1 :

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 732 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto "*Accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92 Specialistica ambulatoriale anno 2020: Rilevazione Fabbisogno e Determinazioni*";

- ha preso atto delle necessità assistenziali relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2020 ed ha definito i budget da riconoscere alle strutture private accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, stabilendo, altresì, i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies D.lgs 502/92 per il corrente anno;
- ha previsto tra l'altro la possibilità di negoziare con le strutture private accreditate nuovi volumi di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di budget, in considerazione dell'andamento



delle liste d'attesa, dei livelli di mobilità e di particolari esigenze assistenziali che dovessero manifestarsi in corso d'anno;

- ha stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies D. Lgs n. 502/92 con la Struttura per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali a favore degli assistiti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL Umbria n.1, delle seguenti specialità:

- Ossigenoterapia iperbarica
- con nota pec prot. n. 124089 del 31 luglio 2020 ha trasmesso alla Struttura la Delibera del Commissario Straordinario 732/2020; la Struttura restituiva la comunicazione sottoscritta per accettazione con nota pec prot. n. 125140 del 31 agosto 2020 conservata agli atti d'ufficio.
- è stato acquisito il DURC rilasciato dall'INPS;
- la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004 è stata regolarmente richiesta all'ENPAM il cui rilascio è sospeso fino al 31/10/2020

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 - OGGETTO

L'Azienda USL Umbria n. 1 con il presente atto, si avvale della Struttura per l'erogazione ai residenti nel proprio territorio di riferimento delle prestazioni di Ossigenoterapia iperbarica di cui alle voci del tariffario approvato con D.G.R. n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornato dalla D.G.R. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA. Come da nota della Regione Umbria n. 1873 del 14.02.2003 è esclusa dal presente accordo contrattuale l'erogabilità di prestazioni a cittadini **non residenti** in Umbria.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI



Si da preliminarmente atto che la Struttura "Flexorlab S.r.l." risulta in possesso dell'accreditamento istituzionale senza prescrizioni per prestazioni di dermatologia, fisioterapia, ginecologia, massofisioterapia, oculistica, punto prelievi, ortopedia cardiologia, endocrinologia, otorinolaringoiatria, urologia, geriatria, diagnostica per immagini-ecografia, andrologia e fisiatrica di cui alla Determina Dirigenziale della regione Umbria n. 6909 del 5 luglio 2017 e dell'accreditamento provvisorio per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica attualmente validi ed efficaci ai sensi, ex ultimis, della Determina Dirigenziale della Regione n. 6492 del 22 luglio 2020. La Struttura è obbligata a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione e l'accreditamento.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda UsI Umbria n. 1 procederà all'interruzione della convenzione.

La Struttura si impegna a eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione



Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare la Struttura precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti e la redazione del percorso riabilitativo personalizzato, è il Dott. Massimo Bianchi specialista in Radiologia.

ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dalla Struttura privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione:

- della D.G.R. n. 1264 del 18 dicembre 2019 recante *".....Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020"*;
- della Delibera del Commissario Straordinario n. 1635 del 20 dicembre 2019 avente oggetto: *"Bilancio preventivo economico anno 2020 Azienda USL Umbria 1 - Approvazione"*;
- della successiva DGR n. 1315/2019 di approvazione del Bilancio Aziendale anno 2020;

- della Delibera del Commissario Straordinario n 732 del 25 giugno 2020
"Accordi contrattuali ex art. 8 quinques D.Lgs 502/92 Prestazioni di
specialistica ambulatoriale anno 2020: rilevazione fabbisogni e
determinazioni";

Alla Struttura, per le prestazioni di Ossigenoterapia iperbarica a favore dei
residenti della USL Umbria 1 per l'anno 2020, viene riconosciuto, ai sensi
della Delibera n. 732/2020 un volume finanziario massimi (global budget) pari
ad € 50.000,00

Il budget 2020 definito in applicazione della normativa sulla spending
review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in
L. 7 agosto 2012 n.135 e successivamente integrata dalla Legge di Stabilità
2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574 ammonta a complessivi
€ 50.000,00 e rappresenta il tetto di spesa ed il costo che sarà sostenuto
dall'Azienda USL Umbria n. 1 per l'acquisto delle prestazioni oggetto del
presente accordo.

Il budget 2020 deve essere utilizzato dalla Struttura normalmente in
tranches mensili omogenee con possibilità, peraltro, di superamento del
rateo mensile, in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per
necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2020 e i
9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora in un mese
vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il
recupero del tetto nei mesi successivi. Inoltre, per l'anno 2020 l'Azienda
USL Umbria n. 1 si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il
contraente, i volumi di attività per le singole prestazioni all'interno del budget

complessivo, in relazione all'andamento della domanda, nonché di modificare le prestazioni erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia.

ART.5 - TARIFFE

Con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.

L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che per le prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo le previsioni del tariffario di cui alla delibera DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., su cui verrà effettuato un abbattimento del 2% di cui alla L. Finanziaria 2007.

ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI



L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta". Operando la Struttura per il S.S.N. con rapporto a prestazione, le modalità di accesso avverranno secondo le indicazioni fornite dall'Azienda USL Umbria n. 1 fatto salvo il diritto alla libera scelta dell'assistito.

L'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, è indirizzata esclusivamente a favore dei pazienti per i quali sia accertata una delle diagnosi ammesse dal Consiglio Superiore di Sanità.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e, comunque, non oltre i tempi di attesa di cui alla D.G.R. n. 610 del 06.05.2019 *"Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021 e recepimento del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021"*, della D.D. della Regione Umbria n. 5174 del 24.05.2019 *"Aggiornamento Tabelle RAO di cui all'allegato A) dell'Allegato 2 del Piano regionale di Governo delle Liste di Attesa (DGR 610/2019)"* superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

La Struttura contraente si impegna, comunque, ad effettuare, a richiesta dell'Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l'Azienda USL Umbria n. 1 stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. La Struttura contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate.

La Struttura curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 - PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto.

Le funzioni di Responsabile dell'attività sono svolte dal Dott. Massimo Bianchi Specialista in Radiologia.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alla Struttura di comunicare all'Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali, che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende USL degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna), prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. La Struttura, ai sensi dell'art. 1 comma 19, L. 23.12.96 n. 662, dovrà documentare lo stato del proprio organico, con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese quelle stabilite dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nella Struttura o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. La Struttura dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda USL Umbria n. 1 si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dalla Struttura ed, in particolare, in ordine alla posizione del personale operante nella medesima, tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili (comprese quelle rese ai sensi della D.G.R. n. 401/2014), saranno effettuati entro 60 gg dal ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi alle procedure di controllo, all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o alla normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica.

Per l'Azienda USL Umbria n. 1: UF9FAJ

La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e consegnato all'U.O. Trattamento Economico Personale Dipendente – Gestione Personale Convenzionato e Strutture Private”; ove ciò non avvenga, la liquidazione slitterà al mese successivo del termine sopra indicato.

La contabilità, predisposta nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs 51/2018, è costituita dai seguenti documenti:

1) Riepilogo che dovrà indicare, per ogni utente:

- Codice impegnativa, Nome, Cognome e codice fiscale;
- Codice nomenclatore, descrizione, numero delle prestazioni effettuate e importo fatturato;
- Totale importo ricetta, importo ticket e mini ticket (se dovuti);
- Importo totale delle prestazioni, con relativi ticket e miniticket (se dovuti);



- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.
- Impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di tutti i dati dell'utente lavorata secondo le Disposizioni Regionali ed aziendali, sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

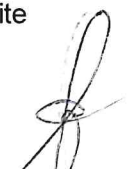
Inoltre, il contraente si impegna ad inviare mensilmente, attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del Flusso "C"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".



L'Azienda USL Umbria n. 1, ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale, fornisce gratuitamente alla Struttura il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente la Struttura possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. La Struttura si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma.



La Struttura si impegna, altresì, ad effettuare regolarmente, ed alle scadenze indicate, la trasmissione dei dati al Ministero Economia e Finanze, con le modalità e le tempistiche richieste, per il monitoraggio della spesa sanitaria ed inviare copia della ricevuta a questa Azienda tramite



posta certificata. La mancata o inesatta trasmissione di quanto sopra indicato darà luogo alla sospensione della liquidazione delle corrispondenti spettanze e verrà contestata a mezzo Pec alla Struttura, la quale avrà un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o regolarizzazioni.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda USL Umbria n. 1 darà luogo alle procedure e all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 18.

ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

La Struttura riconosce all'Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché l'idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

ART.11- ASSICURAZIONE

La Struttura si impegna a sollevare l'Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime ospedaliero che di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, la Struttura si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24.

ART.12 - CARTA DEI SERVIZI

La Struttura è obbligata ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

La Struttura dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle 20,00.

ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE

La Struttura si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine la Struttura deve tenere un apposito punto di

informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e dal D.Lgs 51/2018.

La Struttura si obbliga, altresì, a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all'Azienda USL Umbria n. 1 e ad acquisirne espressa autorizzazione, nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs 51/2018.

ART. 15 – PROTOCOLLO DI SICUREZZA DA CONTAGIO COVID - 19

Il Presidio è obbligato a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti o che si dovessero rendere necessari, stabiliti dalle linee guida nazionali e regionali per la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari rispetto al rischio di contagio da COVID 19.

Il Presidio trasmette all'Azienda USL Umbria n.1 il Protocollo di sicurezza adottato relativamente alle misure anti-COVID.

ART. 16 - SUPPORTI INFORMATICI

La Struttura si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o dall'Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall'Azienda stessa.

ART. 17 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono



oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato, parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

ART. 18 - INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n. 1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a) -o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.
- d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In particolare, ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi, a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti, l'importo non recuperato dovrà essere addebitato alla Struttura interessata.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda USL Umbria n. 1 - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Struttura, per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Struttura.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 20 – CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalisti>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 21 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 01.07.2020 e la scadenza al 31.12.2020. A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

ART. 22 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

ART.23 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico della Struttura sottoscrivente.

ART. 24 - NORMA FINALE



Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia, anche in considerazione dell'andamento delle liste d'attesa, dei livelli di mobilità e di particolari esigenze assistenziali che dovessero manifestarsi in corso d'anno.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Struttura Flexorlab s.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Ferdinando Cascianelli)

Per l'Azienda USL n. 1

Il Commissario Straordinario

(Dott. Gilberto Gentili)

La Struttura contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8-9-11-15-18-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per la Struttura Flexorlab s.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Ferdinando Cascianelli)

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1

GEN 0172479 del 21/10/2020 - Uscita

Impronta informatica: c1d52d9d33eab352de2836ca12c96d19c4db47b491d21de32332eed6149bbd6d

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usi Umbria 1 e il Presidio **"FlexorLab S.r.l."** per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale – OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

"FlexorLab S.r.l."

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio "FlexorLab S.r.l." struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 6492 del 22 luglio 2020; per prestazioni di ossigenoterapia iperbarica.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio "FlexorLab S.r.l." di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi

l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria n. 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Presidio "FlexorLab S.r.l." si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria n. 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Presidio "FlexorLab S.r.l." si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i



successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Presidio "FlexorLab S.r.l." prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria n. 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Presidio "FlexorLab S.r.l." di stipulare accordi con l'Azienda USL Umbria n. 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Presidio "FlexorLab S.r.l." si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda USL Umbria n. 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalii>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria n. 1 e il Presidio "FlexorLab S.r.l." viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, li 21/10/2020

Per l'Azienda Usl Umbria 1

Il Commissario Straordinario

(Dott. Gilberto Gentili)

Per il Presidio "FlexorLab S.r.l. -

Il Legale rappresentate

(Dott. Ferdinando Cascianelli)

Cascianelli Ferd

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e il Presidio "FlexorLab S.r.l." di seguito altresì denominato "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre al Presidio "FlexorLab S.r.l." in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il "*Responsabile*" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il "Responsabile" non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il "Responsabile" si impegna a non ricorrere a un altro responsabile "Sub-responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il "Responsabile" del trattamento si impegna ad informare il "Titolare" del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al "Titolare" del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il "Responsabile" ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del "Titolare" del trattamento, il "Sub-responsabile" del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il "Sub-responsabile" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il "Responsabile" conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il "Responsabile" si impegna ad assistere il "Titolare" del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del "Titolare" del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il "Responsabile", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propri adisposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il "Titolare" nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
 - 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- 
- 

13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 21/10/2020

Il Titolare del Trattamento



Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per

"FlexorLab S.r.l." 